

**Documento Organismo Italiano
di Contabilità – Applicazioni
IAS/IFRS: “Impairment e
avviamento”**

1) Dopo paragrafo 3.4, "Il valore contabile della CGU" si propone l'inserimento del paragrafo che segue:

3.5 Dismissioni di CGU o di attività che fanno parte di CGU

In caso di dismissione di una CGU oppure di attività riferibili a CGU alle quali è stato allocato un avviamento, l'entità che dismette tale attività, ai fini della determinazione dell'utile o della perdita da dismissione, deve includere nel valore contabile dell'attività la quota parte dell'avviamento associato a tale attività (IAS 36 § 86). Questa disposizione prevista dallo IAS 36, ribadita espressamente anche dall'IFRS 5 nella definizione di Gruppo in dismissione (IFRS 5, Appendice A), introduce un elemento molto importante che deve essere debitamente tenuto in considerazione in caso di cessione di attività appartenenti a CGU. Il cedente, infatti, nel momento in cui deve quantificare il risultato economico derivante dalla cessione, deve provvedere a quantificare l'ammontare dell'avviamento associabile all'attività ceduta che deve essere cancellato. La quantificazione dell'avviamento da cancellare come specifica sempre lo IAS 36, al § 86, lettera b), deve essere eseguita sulla base dei valori relativi dell'attività dismessa e della parte mantenuta di unità generatrici di flussi finanziari, a meno che l'entità possa dimostrare che altri metodi riflettano meglio l'avviamento associato all'attività dismessa. Lo IAS 36, nelle Basis for conclusion (BC156), chiarisce ancora meglio con un esempio la natura necessariamente valutativa del processo che sta alla base della quantificazione della quota parte di avviamento da cancellare. Il cedente dell'attività è quindi chiamato ad identificare l'ammontare dell'avviamento da cancellare attraverso un processo di stima che non deve essere arbitrario ma deve tendere a riflettere al meglio l'avviamento associato all'attività dismessa. Sotto questo profilo, quindi, l'approccio concettuale che deve essere seguito in questo processo di stima è del tutto simile a quello seguito per il test di *impairment*. Il mancato rispetto di questo collegamento logico tra approccio valutativo tenuto ai fini del test di *impairment* ed approccio valutativo utilizzato per la quantificazione della quota parte dell'avviamento, potrebbe portare a conseguenze in sede di successivo test di *impairment*. Se, ad esempio, venisse sottostimato l'avviamento cancellato per effetto della dismissione, in sede di successivo test di *impairment* annuale il cedente potrebbe trovarsi nella condizione di dover contabilizzare una perdita di valore sull'avviamento residuo. La natura prettamente valutativa del processo di quantificazione dell'avviamento da cancellare rafforza e ribadisce ulteriormente che l'avviamento non è una grandezza trasferibile tra soggetti diversi per effetto del trasferimento di CGU o di attività facenti parte di CGU. Il soggetto cedente provvede con un approccio valutativo del tutto simile a quello utilizzato ai fini del test di *impairment* a quantificare il proprio avviamento da cancellare. Il soggetto acquirente iscrive il proprio avviamento autonomamente, senza alcun collegamento con quello eventualmente cancellato dal cedente. Il principio contabile IFRS 3 nei paragrafi da BC120 a BC135 delle *basis for conclusion* illustra debitamente questa discontinuità concettuale evidenziando come l'avviamento iscritto

dall'acquirente comprende sia le sinergie delle attività nette dell'acquisito che quelle derivanti dall'aggregazione delle attività nette dell'acquisito con quelle dell'acquirente, sottolineando espressamente che queste sinergie ed altri benefici sono unici per ciascuna aggregazione aziendale e che diverse aggregazioni producono sempre sinergie differenti e quindi valori differenti. L'illustrato profilo concettuale, che porta a considerare l'avviamento sempre come una nuova posta di bilancio che sorge per effetto di una *business combination*, non cambia nel caso di trasferimenti di attivi tra società appartenenti allo stesso gruppo (*business combination under common control*) sia nel caso in cui il trasferimento sia interpretato in una logica di discontinuità di valori (cioè in applicazione dell'IFRS 3), sia nel caso in cui il trasferimento sia interpretato in una logica di continuità di valori contabili (cioè in applicazione di un criterio volto unicamente a garantire, in ossequio alla natura riorganizzativa dell'operazione, la continuità dei valori contabili delle attività e delle passività tra cedente e acquirente).

2) Si ritiene che vada esplicitata la necessità che l'entità aggiorni i dati di piano/*budget* (che di norma non debbono essere riferiti ad un lasso temporale più esteso di 5 anni) presi a riferimento al fine di stimare i flussi finanziari futuri: inoltre, si potrebbe fornire qualche eventuale indicazione di come procedere nel caso in cui l'entità non abbia predisposto, in tempo per poter elaborare le nuove analisi d'*impairment* sulla base di dati aggiornati, un aggiornamento di tale piano/*budget*.

3) Pag. 14: la formula di valutazione della CGU non tiene conto del calcolo del *Terminal Value* che si ritiene, invece, opportuno considerare nella formula stessa.

4) Pag. 14, nota in calce n. 11: viene segnalato che tra le tecniche utilizzate per stimare il tasso di attualizzazione da applicare alla formula di valutazione d'azienda la più utilizzata è il WACC. A tal proposito, si specifica che il WACC (letteralmente *weighted average cost of capital*) è più propriamente il risultato della tecnica più utilizzata ovvero del CAPM (*capital asset pricing model*).

5) Pag. 15: si ritiene che debba essere indicato quale flusso di cassa da applicare alla formula di valutazione, in luogo dell'EBITDA (per il quale si potrebbe valutare se utilizzarlo quale proxy del flusso da attualizzare), *il Free Cash Flow to Operation*, "FCFO" (o chiamato anche *Free Cash Flow to Firm* "FCFF") che si calcola partendo dal NOPLAT (*Net operating profit less adjusted taxes*), aggiungendo gli ammortamenti (da cui si perviene al flusso di circolante della gestione corrente) e considerando la variazione del *working Capital* (da cui si perviene al flusso di cassa della gestione corrente) e delle Capex (da cui si perviene al FCFO). Tale modello di calcolo del flusso di cassa è coerente con la tecnica di valutazione citata a pag. 14 (*Discounted cash flow*). Posto quanto sopra, va segnalato come, al fine di effettuare tale calcolo, occorra disporre non solo del Conto Economico prospettico bensì anche dello Stato Patrimoniale prospettico.

6) Rispetto alla formula indicata a pag. 22 (v. par. 7.1.4 "Il tasso di attualizzazione al lordo delle imposte") si segnala che per calcolare il tasso di attualizzazione al lordo delle imposte viene operativamente effettuato un calcolo iterativo (espressione con variabile dipendente e variabili indipendenti) che parte dal valore dell'impresa calcolato tenuto conto del tasso al netto delle imposte (risultato dell'espressione) a cui si perviene utilizzando flussi ante imposte (quali variabili indipendenti X della formula) e che vede come incognita il tasso lordo imposte. Quanto detto sembrerebbe comunque trovare riscontro in quanto riportato a pag. 24.

7) Pag. 25: con riferimento al calcolo del *Fair Value* al netto dei costi vendita, si ritiene opportuno menzionare quali sono le tecniche da applicare per il citato calcolo qualora il titolo non sia quotato su un mercato attivo [multipli *levered* di società comparabili, multipli *unlevered* di società comparabili, multipli di transazioni comparabili, *value map* etc.].